



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco

C.A.P. 23825 - Piazza Ing. Pietro Pensa 4 - Tel. 0341.860111 - Fax 0341.860374 CF e P. IVA 00432770139

PEC: comune.esinolario@pec.lombardia.lc.it

AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 6 del 04-05-2020

OGGETTO: COVID-19 – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ATTUAZIONE MISURE DPCM 26 APRILE 2020 IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI E TRANSITO STRADE AGROSILVO PASTORALI DAL 4 MAGGIO 2020

IL SINDACO

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizi Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, avente a oggetto: "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente a oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, avente a oggetto: "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva - COVID 19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, attuativo delle disposizioni contenute nel D.L. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministro della Salute d'intesa col Presidente della Regione Lombardia, avente a oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117, avente a oggetto: "Chiarimenti al Decreto Legge 23/02/2020 n. 6";

Visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 che introduce nuove misure volte al contrasto e alla prevenzione dell'ulteriore diffusione del virus COVID-19 anche in materia di organizzazione delle attività scolastiche;

Vista la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente a oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020";

Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale ha cessato la propria efficacia;

Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il quale ha cessato la propria efficacia;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Direttiva del Ministro degli Interni n. 14606 dell'8 marzo 2020, avente a oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la nota della Prefettura di Lecco in data 20 marzo 2020, avente a oggetto "Emergenza Covid-2019. CPOSP del 20 marzo 2020. Adozione di ulteriori misure restrittive";

Vista l'Ordinanza del 20 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute in materia di ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 4 del 21 marzo 2020, avente a oggetto "Interdizione dell'accesso al pubblico al cimitero comunale e a tutti i sentieri che conducono alla fascia montana dal 21 marzo 2020 fino a diverse disposizioni";

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020, avente a oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19";

Valutato:

- a) la necessità di adottare provvedimenti di stretta inerenza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- b) il termine di efficacia al 3 maggio 2020 delle misure adottate con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 11/2020, come chiarita e riformata da ordinanze n. 12/2020 e 13/2020;
- c) il rallentamento dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale,
- d) la diminuzione di casi di decesso collegati all'epidemia Covid-19,
- e) il comportamento da parte degli operatori economici e dei cittadini sul territorio lecchese che ha comportato una diminuzione degli accertamenti di illeciti collegati alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia di emergenza Covid-19;
- f) la proporzionalità e l'efficacia delle misure di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio comunale;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii., e in particolare gli artt. 3 e 7;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare:

- l'art. 50, c. 5, secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (...) le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)"*;
- l'art. 54, c. 4, a mente del quale *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo,*

adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica (...). I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

– l’art. 54, c. 4-bis, il quale dispone che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)”;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’emanazione di apposito provvedimento che integri i contrassegni della contingibilità e dell’urgenza ai sensi della normativa vigente;

O R D I N A

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19, nell’ambito del territorio comunale:

1. a decorrere dal giorno 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, l’apertura al pubblico:

a. **del cimitero comunale sito in via G.B.Rocca**, l’accesso da parte degli utenti avviene nel rispetto delle norme igienico-sanitarie determinate dalle componenti autorità sanitarie, del distanziamento sociale e del divieto di assembramento come definiti dal D.P.C.M.;

b. **delle strade agro silvo pastorali ai soli autorizzati;**

2. in via generale, il rigoroso rispetto:

- **l’utilizzo delle mascherine e di guanti lattice negli esercizi commerciali;**

- **delle disposizioni relative al divieto di assembramento** in tutti i luoghi pubblici;

- **delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;**

3. in particolare, il rigoroso rispetto:

- **del divieto di accesso del pubblico alle aree gioco dei giardini pubblici;**

- **del divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;** resta consentito svolgere individualmente attività motoria , purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

- **del divieto, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese**

le seconde case utilizzate per vacanza;

- del divieto di accesso ai sentieri escursionistici montani eccetto residenti,gestori rifugi e organi di soccorso;

D E M A N D A

ai soggetti competenti, quali gli Ufficiali e Agenti di polizia stradale indicati all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, la vigilanza sull'osservanza di questa Ordinanza.

D I S P O N E

1. che l'Ufficio tecnico comunale delimiti gli accessi con opportuno materiale ad alta visibilità;
2. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-*bis* della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
3. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nonché la relativa trasmissione:
 - alla Prefettura di Lecco;
 - alla Questura di Lecco;
 - alla Regione Lombardia;
 - alla Provincia di Lecco;
 - al Comando Carabinieri di Bellano;
 - ai Comuni limitrofi interessati dal presente atto;

A V V E R T E

che è fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 (quattrocento/00 eur) a € 3.000 (eur tremila/00) precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;

C O M U N I C A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi del D.lgs. 104/2010, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.